



COPIA

CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 7 R.V.

N. _____ Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA -

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **ventuno** nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto con nota 1456 in data 26/01/2017 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti i Signori:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Lantero Paolo Giuseppe | 10 - Subrero Simone |
| 2 - Pastorino Giacomo | 11 - Arancio Marica |
| 3 - Marchelli Elena | 12 - Lanza Marco |
| 4 - Capello Sergio | 13 - Bricola Giorgio |
| 5 - Pareto Roberta | 14 - Boccaccio Assunta Onorina Ines |
| 6 - Repetto Silvana | 15 - Rasore Mauro Giuseppe |
| 7 - Poggio Fabio | 16 - Gaggero Annamaria |
| 8 - Dipalma Maria Grazia | 17 - Braini Emilio |
| 9 - Gaggero Flavio | |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Dr.ssa **ROSSANA CAROSIO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor **LANTERO PAOLO GIUSEPPE - SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni:

- N. 41 in data 12.07.1995, con la quale è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;
- N. 26 in data 03.04.1996, N.12 in data 05.04.2004 e N. 31 in data 20.04.2009, con la quale si è provveduto a integrare e modificare il predetto Regolamento;

Considerato che si rende necessario apportare alcune ulteriori modifiche a tale Regolamento, al fine di rendere più aderente alla normativa regionale l'applicazione delle norme in materia di affidamento e dispersione delle ceneri;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

Uditi gli interventi:

Il Sindaco illustra la proposta di modifiche da apportare al Regolamento di polizia mortuaria riguardanti gli articoli 44 e 45 e l'inserimento dell'art. 45-bis. La proposta di modifiche risponde ad una sollecitazione da parte degli Uffici, volta a rendere l'applicazione delle norme in materia di affidamento e dispersione delle ceneri maggiormente rispondente alla normativa regionale. Precisa che sarà poi necessaria un generale revisione di aggiornamento del Regolamento.

Il Consigliere Bricola Giorgio dichiara astensione dal voto, in quanto prende atto che si tratta di un adeguamento alla disciplina regionale, ma non condivide la previsione di vincoli per l'affidamento e la dispersione delle ceneri, rispondendo la cremazione ad una specifica scelta dei singoli. Condivide la necessità di una revisione generale del Regolamento ed auspica che in tale sede venga esaminato anche il problema dell'orario del Cimitero urbano, già posto all'attenzione dell'Amministrazione.

Il Consigliere Braini Emilio si dichiara favorevole ad ogni previsione di massimo rispetto della volontà dei defunti. Condivide la necessità di affrontare il problema dell'orario del Cimitero urbano, già posto all'attenzione dell'Amministrazione.

Il Consigliere Rasore Mauro Giuseppe esprime voto favorevole precisando la necessità che venga rispettata la volontà dei defunti.

Il Consigliere Marchelli Elena esprime voto favorevole, in quanto le modifiche al Regolamento proposte risultano rispettose della volontà dei defunti e consentono, come proposto dagli Uffici, una migliore applicazione della disciplina regionale in materia.

Con voti legalmente espressi con il seguente risultato: Presenti n. 17, astenuti n. 2 (Bricola Giorgio, Boccaccio Assunta Onorina Ines), voti favorevoli n. 15;

DELIBERA

Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 41 in data 12/07/1995, come modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale N. 26 in

data 03.04.1996, N.12 in data 05.04.2004 e N. 31 in data 20.04.2009, è ulteriormente modificato come segue:

1) L'art. 44 "*Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche*" è sostituito dal seguente:

Art. 44

Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscòpo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente l'ufficiale di stato civile del Comune ove sono sepolti i resti mortali.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

2) L'art. 45 "*Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri*" è sostituito dal seguente:

Art. 45

Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

2. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta per il periodo previsto dal Regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune di Ovada, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare il Comune di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- g) dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

L'affidamento si concretizza solo con l'accettazione da parte dell'affidatario indicato, che dovrà firmare apposito verbale.

4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria per l'ottenimento della autorizzazione al trasporto dell'urna.

5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

6. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- 1) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- 3) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- 4) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

3) L'art. 45 bis "*Autorizzazione alla dispersione delle ceneri*" è sostituito dal seguente:

Art. 45 bis

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di Ovada nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta ovvero nel caso in cui siano disperse nel territorio comunale.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto comprovata mediante:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, corredata da una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari, ma la dispersione non potrà autorizzarsi nel caso in cui venga presentata una dichiarazione autografa del defunto, fatta in data successiva, da cui risulti volontà contraria alla dispersione.
- c) dichiarazione resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi;

unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero comunale (Giardino della rimembranza), che assume anche la funzione di cinerario comune;
- b) in aree naturali, all'interno del territorio comunale, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi;
- c) la dispersione nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e nei luoghi chiusi.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

6. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal responsabile o custode del cimitero.

7. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di Ovada ma in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso. I soggetti legittimati alla dispersione sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.



CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA -

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada, 31 GEN. 2017



IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
(Dr. Giorgio TALLONE)

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal **17 FEB, 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ovada, **17 FEB, 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E' copia in carta libera ad uso amministrativo.

Ovada, **17 FEB, 2017**

Visto: IL SINDACO





IL SEGRETARIO GENERALE



DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

- a sensi art. 134 - c. 3 - D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data **27 FEB, 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE



~~Ripubblicato all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni
dal **17 FEB, 2017**
al **14 MAR, 2017**~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossana Carosio)~~

SECONDA PUBBLICAZIONE NON PIÙ
PREVISTA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN
VIGORE DEL NUOVO STATUTO DEL
COMUNE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossana Carosio)